

Ai sensi dell'art.55 comma 5° della legge
n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
si attesta la regolare copertura al Cap. _____

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

N. 61 Reg del 30.10.2012

Il Responsabile
Del Servizio Finanziario

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IMU.

L'anno duemiladodici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 19.00 e segg, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, in sessione Non Urgente di inizio disciplinata dall'art. 30 della L. R. 6/03/1986 n. 9, esteso ai Comuni dall'art .58 della stessa L.R.,prevista dalla legge 142/90 recepito dalla L .R. 48/91, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma dell'art .48 dell'O.EE.LL., risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1. Reale Benedetto	SI		9. Mondello Tiziana	SI	
2. Liuzzo Vittoria	SI		10. Di Bartolo Salvatore		SI
3. Carrocetto Alfio		SI	11. Carrini Benedetto		SI
4. Regalbuto Benedetto	SI		12. Fulia Giuseppe Carmine	SI	
5. Oriti Benedetto	SI		13. Valenti Benedetto	SI	
6. Scavone Cirino	SI		14. Carcione Calogero	SI	
7. Tommasi Carmelo	SI		15. Todaro Cirino		SI
8. Cardali Filadelfio	SI				
Assegnati N. 15	In Carica N. 15		Presenti N 11	Assenti N 4	

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art .30 della L.R. 6.3.1986, n° 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Reale Benedetto in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Rachele Caristo

Ai sensi dell'art.184 - ultimo comma - dell' O.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri :

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che, ai sensi dell' art. 53 della legge 8.6.1990, n° 142, recepito dalla L.R. n°48/91 e dalla Legge Regionale n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

- il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere
Inizio 1° comma ; ripresa 2° comma ; prosecuzione 4° comma .

Il Presidente del Consiglio procede all'appello e dichiara aperta la seduta in quanto sussiste il numero legale.

Il Presidente dà lettura della comunicazione del consigliere Mondello (nota prot. 8908/2012) e della costituzione del nuovo gruppo consiliare Liuzzo- Fulia (nota prot. 9676/2012), allegati alla presente rispettivamente, sotto la lettera Sub A e Sub B.

In aula, in merito alla dissociazione dal gruppo consiliare di appartenenza, intercorre una accesa discussione.

Prende parola il Sindaco il quale sostiene che il consigliere Mondello ha effettuato un attacco alla sua persona, non è solito prendere decisioni autonome e non capisce a cosa si riferisca il consigliere Mondello di cui, peraltro, afferma di non poter parlare che bene. Prosegue affermando di avere avuto massimo rispetto per il Consiglio Comunale anche se certe decisioni attengono all'esecutivo. Per quanto attiene alla costituzione del nuovo gruppo è, a suo avviso, una nuova realtà che si costituisce sempre al fine di migliorare e crescere. Saluta, pertanto, il nuovo gruppo consiliare composto dai consiglieri Liuzzo e Fulia.

Il consigliere Mondello precisa di non aver attaccato la persona del Sindaco, ma di aver messo su un foglio di carta quello che pensava, infatti sostiene di aver appoggiato il Sindaco quando ci sono state delle spaccature, ma il Sindaco al momento di fare delle scelte non teneva conto della media aritmetica ma della media ponderata.

Il consigliere Regalbutto fa presente che non esiste un raccordo tra Amministrazione e forze politiche e pertanto, le rotture sono inevitabili, ognuno si deve assumere le proprie responsabilità, arrivare a dissociarsi dimostra l'esistenza di un malessere, e lui in prima persona ne è la testimonianza.

Il consigliere Carcione fa notare che se i consiglieri di maggioranza si dissociano vuol dire che qualcosa non va e, pertanto, sarebbe giusto sapere ciò che non va. In merito al nuovo gruppo Liuzzo -Fulia prende atto.

Prende la parola il Sindaco affermando che rispetta la posizione di tutti, ritiene di aver operato per il bene del paese, di aver lavorato tutti i giorni, rispetta tutti chi si allontana e chi si avvicina, comunque ritiene di voler lavorare in collaborazione con chi vuole lavorare in termini di servizio, per ciò si è stati eletti. Non riesce a vedere alcuna situazione fallimentare in una amministrazione che ha lavorato tanto ed in modo cristallino, nell'interesse del Comune e della popolazione di San Fratello, senza interessi personali, certi problemi sono stati enormi frana, pignoramenti, qualsiasi problema è stato affrontato cercando di adoperarsi nel modo migliore, certo se ci fosse stata omogeneità amministrativa sarebbe stato più semplice.

Il consigliere Liuzzo si complimenta con le scelte fatte dal consigliere Mondello, e condivide la riflessione del consigliere Carcione che definisce questa amministrazione fallimentare. Afferma che se i giovani sono allontanati ci sarà un motivo. Afferma, anche, che quando il Sindaco parla di mancanza di proposte non corrisponde al vero perché a sei o sette interrogazioni da lei presentate non hanno mai avuto risposta. Inoltre, si rivolge al Presidente lamentando il mancato rispetto del regolamento del consiglio.

Il Presidente invita il consigliere Liuzzo a continuare ad esporre il proprio pensiero esprimendo però contenuti concreti.

Prende la parola il Sindaco il quale dice di non voler entrare in polemica perchè non servirebbe a niente, ma si impegna a chiedere alla sig.ra Savio di vedere le interrogazioni e si farà carico di rispondere ; le interrogazioni sono sempre state affrontate e la discussione è sempre stata fatta nel modo più esaustivo.

Il consigliere Fulia chiede che il Presidente faccia rispettare e rispetti il regolamento. Per quanto riguarda le interrogazioni gli dispiace che il Sindaco non sia venuto a conoscenza.

Il consigliere Carcione ricorda che è da 4 anni che presenta delle interrogazioni e richieste di atti, quest'ultimi sono presso la caserma dei carabinieri. Non ci sono scuse per il comportamento del Sindaco, sostiene che l'Amministrazione snobba il Consiglio Comunale, che il paese di San Fratello sta morendo perchè il Sindaco ha fatto solo normale amministrazione e non ha saputo programmare.

Alle ore 19,50 si sono allontanati dall'aula i consiglieri Fulia e Tommasi.

Risponde il Sindaco il quale dice di comprendere il rammarico del consigliere Carcione il quale, riconoscendo egli stesso di aver fatto veramente poco, cerca di accusare gli altri per difendersi. Il Sindaco ricorda invece come

in occasione del dramma della frana ha lavorato instancabilmente per cercare di portare ristoro al paese ad i suoi abitanti, dice che indubbiamente era suo dovere di Sindaco. Pochi hanno collaborato, in particolare ringrazia i consiglieri Regalbuto e Fulia che hanno cercato di trovare delle soluzioni, però il peso delle responsabilità è stato tutto suo e se ci sono stati dei risultati è grazie a qualcuno che si è impegnato, al di là delle risposte scritte ad interrogazioni. Non accetta però che si dica che questa Amministrazione ha fatto normale amministrazione perchè ha fatto l'impossibile e anche grazie all'appoggio dell'ing. Lo Monaco e dell'ex Presidente della Regione Raffaele Lombardo che hanno dimostrato grande sensibilità per il Comune di San Fratello.

Alle ore 19,55 rientra in aula il consigliere Tommasi.

Il Sindaco ricorda, inoltre, che per quanto riguarda il problema dei pignoramenti (già il dr. Nigrone nell'anno 2011) aveva inviato ai responsabili di tutti i settori una nota nella quale era richiesto il rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle fatture. Continua affermando che da più parti si parla di mancato rispetto dell'ordine cronologico e del conseguente ultimo pignoramento a causa di ingerenze della politica nella gestione dell'Ente. A tal proposito si rivolge al rag. Rubuano, responsabile del settore economico - finanziario, ponendogli la stessa domanda già rivoltagli per iscritto e cioè se ha subito pressioni per la liquidazione di fatture di dichiararlo facendo i nomi di coloro che hanno fatto pressione. Il rag. Rubuano smentisce nettamente. Continua, affermando che il Comune ha tantissimi debiti che ha, peraltro, ereditato e dei quali non riesce a venirne fuori. Altro che normale amministrazione, si lavora a denti stretti ogni giorno e si cerca di lavorare nella maniera più opportuna.

Alle ore 20,05 esce dall'aula il consigliere Liuzzo.

Prende la parola il consigliere Regalbuto e dice di volere precisare il motivo della sua dissociazione. Inizialmente c'era una compagnia di giovani che si è allontanata. Sicuramente la frana ha stroncato ogni possibilità di programmazione concreta, ma la Protezione Civile fa opera di protezione civile, e non opera certo per ripopolare il tessuto urbano. Tutto ciò ha influito sugli equilibri che in politica occorre trovare e rimprovera al Sindaco di non aver tenuto conto delle aspettative dei gruppi consiliari, ed oggi il consigliere Mondello ne è la prova.

Chiede la parola il consigliere Carcione il quale riferisce al Sindaco "di aver sentito dire che non si fa la strada della via Nuova in quanto vi abita il consigliere Carcione".

Il Sindaco smentisce che si facciano interventi sulle strade a seconda di chi vi abita. Si interviene secondo la programmazione, le urgenze e le disponibilità economiche.

Alle ore 20,15 rientra in aula il consigliere Liuzzo ed esce il consigliere Regalbuto.

Chiede la parola il consigliere Liuzzo e dice che si allontana dall'aula in quanto in seduta consiliare vengono discussi argomenti che non sono dell'ordine del giorno, e chiede al Presidente di essere chiamata quando si inizierà a trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

A questo punto prende la parola il Presidente il quale dà lettura delle richieste dei dipendenti (note prot. n. 9664/2012 n. 9678/2012) allegati alla presente, rispettivamente, sotto la lettera Sub C e Sub D.

Il consigliere Carcione si dichiara favorevole alle richieste avanzate dai dipendenti comunali, purchè siano reperite le somme per far fronte alle richieste dei buoni pasto.

Alle ore 20,25 entra in aula il consigliere Regalbuto.

Il Presidente invita il Vice Sindaco ad illustrare il 1° punto dell'ordine del giorno, e cioè "Esame ed Approvazione Regolamento comunale IMU".

Il Vice Sindaco illustra la proposta relativa a: Esame ed approvazione Regolamento Comunale IMU, ricordando che il Consiglio aveva già esaminato la proposta e che i consiglieri Fulia e Regalbuto avevano richiesto integrazioni e modifiche al regolamento, dà lettura, altresì, di una integrazione a sua firma che viene allegata alla presente (Sub E) ed è relativa ai fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

Alle ore 20,35 entrano in aula i consiglieri Fulia e Liuzzo.

Il consigliere Regalbuto dichiara di non condividere il punto 5 lett. A) della proposta di integrazione al regolamento nella parte in cui stabilisce che la perizia che accerti lo stato di inabitabilità o di inagibilità sia a carico del proprietario.

Il Vice Sindaco ritiene che non sia giusto che tutte le spese siano a carico del comune, ma occorre che i proprietari concorrano al pagamento dei diritti di istruttoria.

Il consigliere Regalbuto ribadisce che non è corretto gravare la popolazione ulteriormente.

Il Vice Sindaco risponde che non si vuol gravare sulla popolazione ma occorre rendersi conto che il Comune è in una pessima situazione finanziaria, e non si può recargli ulteriore danno.



ART. 8 bis

COMUNE DI SAN FRATELLO
Provincia di Messina

AL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di integrazione al Regolamento per l'applicazione della Imposta Municipale Propria (IMU)

OGGETTO

Fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

1. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati la base imponibile e' ridotta del 50 per cento, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità consiste in un sopravvenuto degrado fisico dell'immobile, di tipo strutturale e permanente. Deve trattarsi, cioè, di immobile che cade in rovina, diroccato, pericolante, del tutto fatiscente, oppure in stato di obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
3. Sono comunque inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionate in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati e per diventare tali necessitano degli interventi desunti al precedente comma 2.
4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con eventuale diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
 - a) dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;
 - b) con presentazione da parte del contribuente di una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto sopra previsto. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico.

6. Al fine di consentire all'Ufficio Tributi di esercitare un controllo preventivo sulla sussistenza dei requisiti necessari, la riduzione di cui al precedente comma 1 decorre dalla data di presentazione all'Ufficio stesso della certificazione o della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 5.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by a surname that appears to be 'Gian'.

Il consigliere Carcione dice che il regolamento dell'IMU non può certamente intaccare il bilancio per
bisogna far fronte alle esigenze di bilancio.

L'Assessore al Bilancio Lo Cicero condivide quanto detto dal consigliere Carcione, infatti il bilancio d
essere salvaguardato in quanto ci sono sempre meno risorse disponibili.

Il Revisore propone che venga applicata o la riduzione del 50% sulla base imponibile o la riduzione d
tariffe.

Il consigliere Fulia propone che nell'integrazione l'art. 8 bis relativo ai fabbricati inagibili o inabitabili c
fatto non utilizzati sia citata espressamente la norma che regola la materia cioè il DPR 28/12/2000 n. 445.

Il Presidente alle ore 21,00 propone di sospendere la seduta per 10 minuti

Il Consiglio Comunale approva ad unanimità.

La seduta riprende alle ore 21,10.

Si procede all'appello e risultano presenti n. 9 consiglieri.

Si procede alla votazione per l'inserimento nel regolamento dell'art. 8 bis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare l'integrazione del regolamento IMU con l'introduzione dell'art 8 bis secondo la proposta
firma dell'Assessore al Bilancio che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
sostanziale ;

Si procede quindi alla votazione del regolamento così come integrato con l'art.8 bis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta

COMUNE DI SAN FRATELLO

(Prov. di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Assessorato o Ufficio Proponente: ASSESSORATO AL BILANCIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

IL PROPONENTE

PREMESSO che l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 in tema di anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, che al comma 1 prevede "l'istituzione dell'Imposta Municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, in quanto compatibile, ed alle disposizioni che seguono". Conseguentemente l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata al 2015.

CONSIDERATO che per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria occorre approvare il Regolamento che, nel recepire la suddetta normativa, ne disciplini l'applicazione.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

PROPONE

Per i motivi in premessa specificati

APPROVARE l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria composto da n. 20 articoli, che forma parte integrante della presente proposta.

Il consigliere Carcione dice che il regolamento dell'IMU non può certamente intaccare il bilancio per
bisogna far fronte alle esigenze di bilancio.

L'Assessore al Bilancio Lo Cicero condivide quanto detto dal consigliere Carcione, infatti il bilancio d
essere salvaguardato in quanto ci sono sempre meno risorse disponibili.

Il Revisore propone che venga applicata o la riduzione del 50% sulla base imponibile o la riduzione d
tariffe.

Il consigliere Fulia propone che nell'integrazione l'art. 8 bis relativo ai fabbricati inagibili o inabitabili
fatto non utilizzati sia citata espressamente la norma che regola la materia cioè il DPR 28/12/2000 n. 445.

Il Presidente alle ore 21,00 propone di sospendere la seduta per 10 minuti

Il Consiglio Comunale approva ad unanimità.

La seduta riprende alle ore 21,10.

Si procede all'appello e risultano presenti n. 9 consiglieri.

Si procede alla votazione per l'inserimento nel regolamento dell'art. 8 bis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare l'integrazione del regolamento IMU con l'introduzione dell'art 8 bis secondo la proposta
firma dell'Assessore al Bilancio che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante
sostanziale ;

Si procede quindi alla votazione del regolamento così come integrato con l'art.8 bis.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti resi in forma palese per alzata e seduta

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELL'ATTO

(Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

San Fratello, li 09.03.12

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

ISTRUTTORE DEL SERVIZIO CONTABILE

(Reg. RUBIANI Antonino)

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere _____

San Fratello, li _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.N. 142/90 RELATIVA
ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

Si attesta che l'impegno della spesa di € _____ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al Servizio _____ del Bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la copertura finanziaria.

Non si esprime parere non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale.

San Fratello, li _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Ragioniere Capo

COMUNE DI SAN FRATELLO

(Prov. di Messina)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Assessorato o Ufficio Proponente: ASSESSORATO AL BILANCIO

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione dell'IMU.

IL PROPONENTE

PREMESSO che l'art. 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 in tema di anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria, che al comma 1 prevede "l'istituzione dell'Imposta Municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14/03/2011 n. 23, in quanto compatibile, ed alle disposizioni che seguono". Conseguentemente l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata al 2015.

CONSIDERATO che per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria occorre approvare il Regolamento che, nel recepire la suddetta normativa, ne disciplini l'applicazione.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000.

PROPONE

Per i motivi in premessa specificati

APPROVARE l'allegato Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria composto da n. 20 articoli, che forma parte integrante della presente proposta.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA DELL'ATTO

(Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere FAVOREVOLE

San Fratello, li 09-03-12

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

(Rag. RUBUANO Antonio)

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE

(Legge Regionale 23/12/2000 n. 30)

Si esprime parere _____

San Fratello, li _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile del Servizio

**ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 55 DELLA L.N. 142/90 RELATIVA
ALLA COPERTURA FINANZIARIA DEGLI IMPEGNI DI SPESA**

Si attesta che l'impegno della spesa di € _____ viene assunto a carico dello stanziamento iscritto al Servizio _____ del Bilancio _____ gestione _____ essendo accertata la copertura finanziaria.

Non si esprime parere non essendo prevista in delibera alcuna spesa a carico del Bilancio Comunale.

San Fratello, li _____

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Ragioniere Capo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui al D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e al D.L. 16 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
2. La determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria è disposta dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione da adottarsi annualmente, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione. Se la deliberazione di cui al periodo precedente non è adottata, s'intende confermata quella adottata per l'anno precedente.
3. L'esercizio della potestà regolamentare in materia di IMU da parte del Comune ha lo scopo di:
 - semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti;
 - semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
 - potenziare la capacità di controllo e di verifica delle posizioni contributive;
 - stabilire ulteriori condizioni ed agevolazioni, come consentito dall'art. 59 del D.Lgs 446/1997;
 - instaurare un miglior rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza. A tale scopo viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base del contenuto previsto dal D.Lgs. 218 del 19 Giugno 1997.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze, nonché gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3

DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

3. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

4. Pur in presenza dei requisiti indicati nel precedente comma 2, le aree utilizzate per attività agro-silvo-pastorali non sono considerate fabbricabili qualora il soggetto passivo dell'IMU sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia.

Art. 4 ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.

2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 9 del presente Regolamento sono equiparate all'abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
- b) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Agli effetti dell'art. 7 del presente Regolamento, alle pertinenze individuate ai sensi del comma 2 si applica l'aliquota prevista per l'abitazione principale alla quale sono asservite.

Art. 5 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero il titolare sugli stessi di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 6
BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
 - e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione

dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 7

ALIQUOTE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, a norma dell'art. 1 del presente Regolamento.
2. Le aliquote sono deliberate nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
3. Le aliquote sono differenziate con riferimento alle tipologie degli immobili ed al loro uso, nonché a requisiti soggettivi dei soggetti passivi e/o del loro nucleo familiare, fatta esclusione per requisiti di carattere reddituale.
4. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile come individuata all'art. 6 l'aliquota vigente per l'anno cui l'imposta stessa si riferisce.

Art. 8

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; ✓
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, a condizione che gli stessi immobili, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9

DETRAZIONI D'IMPOSTA

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo comma è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.
4. La detrazione di cui ai precedenti commi si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - b) agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, all'unità immobiliare del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
 - d) conformemente a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 10

DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D.lgs 504/92, non si fa luogo all'accertamento del maggior valore nei casi in cui l'imposta municipale propria dovuta per le predette aree risulti versata entro i termini, sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti in sede di delimitazione delle zone e microzone censuarie ai sensi della normativa vigente.

Art. 11

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità che saranno adeguatamente pubblicizzate.

Art. 12 POTERE DI AUTOTUTELA

1. Qualora sia stato emesso un provvedimento per il quale vengano meno i presupposti impositivi o siano state effettuate valutazioni errate, il Funzionario Responsabile può annullare il provvedimento esercitando potere di autotutela.

2. L'annullamento del provvedimento, debitamente motivato e firmato dal Funzionario Responsabile, può avvenire senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui vengano meno i presupposti impositivi o siano stati commessi errori quali:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico o di calcolo;
- c) doppia imposizione o tassazione;
- d) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- e) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
- f) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.

3. Nel caso in cui sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole, i provvedimenti non possono essere oggetto di annullamento.

4. L'intervenuto annullamento del provvedimento non esclude la possibilità di procedere a nuovi accertamenti qualora ne ricorrano i presupposti.

ART. 13 ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16/e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla giunta comunale per la gestione del tributo.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e nozioni di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.
6. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 Dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
8. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 21,00.
9. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Art.14

ACCERTAMENTO CON ADESIONE AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Come consentito dall'art. 9 comma 5 del D.Lgs 23/2011 e sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 218 del 19 giugno 1997 viene introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'ambito applicativo dell'accertamento con adesione è circoscritto alla valutazione delle aree edificabili per la quale interviene un vero e proprio apprezzamento valutativo sulla base dei diversi criteri di stima applicabili. Per le altre fattispecie oggetto dell'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione viene meno in quanto l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art.15

ATTIVAZIONE ED ITER DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) d'ufficio:
prima della notifica dell'avviso di accertamento, qualora se ne ravveda l'opportunità, recapitare al contribuente un invito a comparire mediante lettera raccomandata o notifica, con indicazione degli elementi tributari suscettibili di accertamento nonché dell'ora e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
 - b) su istanza del contribuente:
il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, direttamente o tramite professionista delegato, prima di ricorrere presso la Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90gg. dalla data di presentazione sia i termini per l'impugnazione sia quelli per il pagamento del tributo. Entro 15gg. dalla ricezione dell'istanza di definizione, viene formulato l'invito a comparire a mezzo raccomandata A/R.
2. La mancata comparizione del contribuente interessato o del professionista delegato nel giorno indicato nell'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
3. Il Funzionario Responsabile dovrà predisporre una relazione sulle operazioni compiute, sulle comunicazioni effettuate, sull'eventuale mancata comparizione del contribuente e sul risultato negativo del concordato.

Art.16

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, viene redatto in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente o dal professionista delegato e dal Funzionario Responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione.

Art. 17

PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10gg. dal suddetto versamento il contribuente deve far pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento. A seguito della quietanza, viene rilasciata al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento rateale quando l'importo dovuto è superiore a 2.500,00 euro, con le modalità previste dall'art.8 del D.Lgs 218/97.

4. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, né è integrabile o modificabile d'ufficio.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

6. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 18

RIDUZIONE DELLE SANZIONI

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazioni formali e concernenti la mancata, incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

Art. 19

FORMA DI GESTIONE

1. A tutte le funzioni ed attività di gestione, comprese esemplificativamente quelle di riscossione, liquidazione, accertamento del presente tributo, provvede il soggetto gestore individuato ai sensi dell'art. 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Art. 20

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

La Settimana Fiscale

15.6.2012 - n. 23 - p.27

ACCONTO IMU 2012 - CHIARIMENTI DELLA C.M. 3/DF/2012

di Jannaccone Mario

QUADRO NORMATIVO
<p>L'art. 13, D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22.12.2011, n. 214 (cd. decreto "salva Italia"), ha anticipato in via sperimentale all'1.1.2012 l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu), istituita e disciplinata dal D.Lgs. 14.3.2011, n. 23 (contenente disposizioni sul "federalismo fiscale municipale").</p> <p>Tante e rilevanti novità in merito alla disciplina Imu sono state introdotte dal D.L. 2.3.2012, n. 16, conv. con modif. dalla L. 26.4.2012, n. 44 (cd. decreto "semplificazioni fiscali").</p> <p>Con la C.M. economia e Finanze 18.5.2012, n. 3/DF, il Ministero ha fornito una serie di chiarimenti sulla corretta applicazione dell'Imu.</p> <p>Con il Provv. agenzia entrate 25.5.2012, è stato approvato il mod. "F24 semplificato", che deve essere utilizzato a partire dall'1.6.2012 per eseguire i versamenti unitari ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. 9.7.1997, n. 241 a favore dell'Erario, delle Regioni e degli enti locali, compresa l'Imu.</p>

APPLICAZIONE e VERSAMENTO dell'IMU - CHIARIMENTI MINISTERIALI: con la C.M. Economia e Finanze 18.5.2012, n. 3/DF ("La Settimana fiscale" n° 22/2012, pag. 9), il Ministero chiarisce alcuni aspetti relativi all'applicazione dell'Imposta municipale propria (Imu).

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO: l'Imu ha per presupposto il possesso di qualunque immobile, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze. L'imposta, quindi, è dovuta per il possesso di:

- fabbricati, in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo, che strumentale;
- aree fabbricabili;
- terreni, in cui rientrano sia quelli agricoli che quelli incolti.

Ai fini dell'imposta in esame, la C.M. 3/DF/2012 precisa che:

- "per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'Imu a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato";
- "per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti ai fini dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si precisa, altresì, che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo";
- per terreno agricolo "si intende il terreno utilizzato per l'esercizio delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del codice civile".

SOGGETTI PASSIVI: sono tenuti al pagamento dell'Imu:

- il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di immobili;
- il concessionario di aree demaniali;
- il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per

gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;

- l'ex coniuge affidatario della casa coniugale.

CALCOLO della BASE IMPONIBILE: la base imponibile Imu è determinata come segue.

Fabbricati iscritti in catasto: per i fabbricati iscritti in Catasto, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale risultante in Catasto, alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposizione, aumentata del coefficiente di rivalutazione del 5% e moltiplicata, in base alla tipologia dell'immobile, per:

- 160 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale a e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- 60 per le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale d, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dall'1.1.2013;
- 55 per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1.

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D: per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, privi di rendita catastale al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, interamente appartenenti alle imprese, come base imponibile si assume il valore determinato sulla base dei costi d'acquisizione ed incrementativi contabilizzati, al lordo delle quote di ammortamento, moltiplicati per i coefficienti di aggiornamento stabiliti con decreto ministeriale.

Con D.M. 5.4.2012, il Ministero ha fissato i nuovi coefficienti da applicare per l'anno 2012.

Terreni: per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 110. E' prevista un'ulteriore agevolazione che sarà esaminata più avanti.

Per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, si applica il medesimo procedimento di calcolo, ma il moltiplicatore da considerare è pari a 135.

Aree fabbricabili: per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree fabbricabili aventi analoghe caratteristiche.

ALiquOTA BASE: l'aliquota di base dell'Imu è pari allo 0,76% ed i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentare o diminuire l'aliquota fino a 0,3 punti percentuali.

A tal riguardo, nella C.M. 3/DF/2012 si precisa che sia il limite minimo che quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente "manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie".

L'aliquota è ridotta allo 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità di ridurla fino allo 0,1%.

Nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, di immobili posseduti da soggetti Ires, ovvero di immobili locati, i Comuni possono ridurre ulteriormente l'aliquota.

ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE: in relazione all'abitazione principale e alle relative pertinenze, la C.M. 3/DF/2012 chiarisce che:

- l'abitazione principale consiste in una sola unità iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso territorio comunale, la tassazione agevolata si applica ad un solo immobile. La limitazione appena descritta non si applica nel caso in cui diversi immobili adibiti ad abitazione principale, da parte dei componenti dello stesso nucleo familiare siano ubicati in Comuni diversi. Nel caso in cui due coniugi, non legalmente separati, siano comproprietari di un'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e solo uno dei coniugi vi dimori e risieda anagraficamente, mentre l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso Comune, l'agevolazione spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui un figlio dimori e risieda anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso Comune costituendo, quindi, un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione, pari ad e 50;
- per quanto riguarda la definizione delle pertinenze dell'abitazione principale, l'art. 13, co. 2, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011, stabilisce che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali c/2, c/6 e c/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Nella C.M. 3/DF/2012, il Ministero precisa che il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale soltanto un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma.

Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in Catasto unitamente all'abitazione principale.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare la tassazione agevolata (aliquota ridotta e detrazione).

Le eventuali pertinenze eccedenti il numero di tre sono, ovviamente, assoggettate all'aliquota ordinaria.

Inoltre, la citata C.M. ricorda che i Comuni non possono intervenire con una disposizione regolamentare in ordine all'individuazione delle pertinenze a seguito dell'abrogazione dell'art. 59, D.Lgs. 15.12.1997, n. 446.

ALiquota da APPLICARE ad ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE: l'art. 13, co. 7, D.L. 201/2011 fissa allo 0,4% l'aliquota da applicare all'abitazione principale e alle relative pertinenze.

I Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

Pertanto, la misura dell'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze può essere elevata fino allo 0,6% e può essere diminuita fino allo 0,2%.

DETRAZIONE per ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE: per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze viene concessa una

detrazione d'imposta pari ad euro 200.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione del fabbricato ad abitazione principale.

Se l'abitazione principale è tale per più contribuenti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Ad esempio, se l'abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l'intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di euro 100 (euro 200/2).

MAGGIORAZIONE della DETRAZIONE: per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di euro 200 per l'abitazione principale è maggiorata di euro 50 per ogni figlio che non abbia compiuto i 26 anni di età e che sia dimorante abitualmente e residente anagraficamente.

Per fruire della maggiorazione non è necessario che il figlio sia fiscalmente a carico. L'importo complessivo massimo detraibile di questa maggiorazione non può superare la cifra di euro 400 (massimo 8 figli).

A tal riguardo, la C.M. 3/DF/2012 precisa che il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento.

L'importo della maggiorazione della detrazione si calcola in misura proporzionale al periodo in cui persiste il requisito che dà diritto alla maggiorazione stessa.

Per poter computare l'intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi e la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

Inoltre, la citata C.M. evidenzia che i comuni non possono variare l'importo della maggiorazione prevista per i figli.

ANZIANI o DISABILI RESIDENTI in ISTITUTI di RICOVERO e CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI: i comuni, con propria delibera, possono assimilare ad abitazione principale, con il conseguente beneficio di applicazione dell'aliquota ridotta dello 0,4%, l'unità immobiliare di cui siano proprietari o usufruttuari anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che non risulti locata.

Sul punto la C.M. 3/DF/2012 precisa che i Comuni, nell'ambito della propria potestà regolamentare, possono estendere alle unità immobiliari in questione lo stesso trattamento previsto per l'abitazione principale, vale a dire l'aliquota ridotta, la detrazione e la maggiorazione per i figli.

La maggiorazione di euro 50 per i figli di età non superiore a 26 anni si applica solo nel caso in cui i figli dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell'immobile considerato abitazione principale.

Per espressa previsione normativa, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato.

Non viene più consentita la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l'abitazione principale.

SETTORE AGRICOLO: si è anticipato che per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali (Iap), iscritti nella previdenza agricola, ai fini del calcolo della base imponibile Imu il moltiplicatore è pari a 110.

La C.M. 3/DF/2012 precisa che il moltiplicatore in questione si rende applicabile anche nel caso in cui il terreno debba essere lasciato a riposo e risulta, quindi, non coltivato, in applicazione delle tecniche agricole (cd. set aside).

Come già anticipato, per gli altri terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, ai fini del calcolo della base imponibile Imu, il moltiplicatore è pari a 135.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli (Iap) professionali di cui all'art. 1, D.Lgs. 29.3.2004, n. 99 e succ. modif., iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'Imu limitatamente alla parte eccedente euro 6.000 e con le riduzioni previste dall'art. 13, co. 8-bis, D.L. 201/2011.

Nella C.M. 3/DF/2012 si precisa inoltre che:

- nel caso in cui il coltivatore diretto o lo Iap, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso;
- nel caso in cui il terreno agricolo sia posseduto e condotto da più soggetti, il beneficio fiscale va ripartito tra gli stessi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell'immobile;
- per coloro che non conducono il fondo, l'Imu dovuta deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo;
- ai terreni concessi in affitto non sono applicabili le suindicate agevolazioni, in quanto in tale ipotesi si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo Iap, iscritto nella previdenza agricola.

Sono esenti dall'Imu i terreni agricoli siti in territori montani o di collina, delimitati ai sensi della dell'art. 15, L. 27.12.1977, n. 984.

A tal riguardo, nella C.M. 3/DF/2012 si conferma che, fino all'emanazione dell'apposito decreto previsto dall'art. 4, co. 5-bis, D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012, si continua a fare riferimento all'elenco dei Comuni allegato alla C.M. 14.6.1993, n. 9.

FABBRICATI RURALI: i fabbricati rurali ad uso abitativo sono assoggettati ad imposizione secondo le regole ordinarie.

Pertanto, nel caso in cui gli stessi siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le relative agevolazioni, vale a dire l'aliquota ridotta e la detrazione.

I fabbricati rurali strumentali sono assoggettati ad imposta con aliquota ridotta allo 0,2%, che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1%.

Sono, tuttavia, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale siti in comuni classificati montani o parzialmente montani contenuti nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat ai sensi dell'art. 9, co. 8, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23, disponibile al seguente indirizzo: <http://istat.it/archivio/6789>.

AGEVOLAZIONI: in base all'art. 4, D.L. 16/2012, conv. con modif. dalla L. 44/2012, sono state disposte le seguenti agevolazioni.

Fabbricati d'interesse storico o artistico: per i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10, D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), la base imponibile è ridotta del 50%.

Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili: per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e

di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, la base imponibile è ridotta del 50%.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in relazione alle condizioni di inagibilità o inabitabilità.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione al 50% della base imponibile, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

Casi particolari: per espressa previsione legislativa, i Comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi Ires, o nel caso di immobili non locati.

Inoltre i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,3% per fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd. "beni merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Terreni agricoli e fabbricati rurali: si rinvia a quanto illustrato in precedenza.

PERIODO di POSSESSO: l'Imu è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso; a tal fine è stabilito che il mese, durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero.

TERMINI e MODALITA' di VERSAMENTO: per l'anno 2012 il pagamento della prima rata dell'Imu va effettuato entro il 18.6.2012, in misura pari al 50% dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione spettante.

La seconda rata va versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17.12.2012.

Generalmente il pagamento viene effettuato in due rate, salvo che il contribuente non paghi in un'unica soluzione l'intero importo.

Già in sede di versamento il contribuente deve determinare l'entità dell'imposta dovuta al Comune e la parte riservata allo Stato, fatta eccezione per i versamenti inerenti all'abitazione principale e le relative pertinenze e ai fabbricati rurali strumentali, che sono interamente incassati dai comuni.

Il pagamento dell'Imu è effettuato tramite il mod. di versamento unitario F24 con le modalità stabilite con Provv. del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Dall'1.6.2012 è utilizzabile il mod. F24 semplificato, approvato con Provv. Agenzia Entrate 25.5.2012.

A tal riguardo il Provvedimento precisa che dall' 1.6.2012 è soppresso il Mod. "F24 predeterminato" per effettuare i versamenti dell'Ici, approvato con il Provvedimento Agenzia Entrate 15.6.2004, ferma restando la possibilità di utilizzare i modelli precompilati già distribuiti ai contribuenti.

E' da ritenersi che il versamento dell'acconto dell'Imu possa essere effettuato avvalendosi del mod. F24 ordinario e del mod. F24 semplificato (utilizzabile dall'1.6.2012).

Il pagamento dell'Imu deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del Mod. F24

utilizzato.

Il versamento può essere effettuato presso gli istituti bancari e presso gli Uffici postali siti nel territorio dello Stato. Non è prevista la possibilità di utilizzare il bollettino postale per il versamento dell'acconto. Solo a decorrere dall'1.12.2012, per il versamento dell'Imu si potrà utilizzare il bollettino postale.

Con i Provvedimenti Agenzia Entrate 12.4.2012 e con la R.M. 12.4.2012, n. 35/E sono stati approvati, rispettivamente, il mod. F24 utilizzabile per il versamento dell'imu e i codici tributo.

A titolo esemplificativo, per le seconde case, già in sede di primo acconto, il contribuente dovrà ripartire (al 50%) l'importo destinato al comune e quello riservato allo stato, con l'indicazione, rispettivamente, dei codici tributo 3918 (Comune) e 3919 (Stato).

Si ricorda che i suindicati codici tributo vanno indicati nell'ambito della Sezione "Motivo del pagamento", nella colonna "cod. tributo" del Mod. "F24 semplificato", che consente di poter compensare l'Imu con eventuali crediti spettanti al contribuente per altre imposte (Irpef, Iva, ecc.).

Il contribuente ha facoltà di scegliere di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal mod. 730/2012 per pagare l'Imu dovuta per l'anno 2012, mediante compensazione nel mod. F24.

Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del Mod. 730/2012, per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare alla banca o all'Ufficio postale il mod. F24 anche se, per effetto della compensazione il saldo finale è uguale a zero.

IMPOSTA DOVUTA per l'ABITAZIONE PRINCIPALE: per l'anno 2012 l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, calcolata applicando l'aliquota base e le detrazioni, può essere versata in tre rate di cui:

- la prima entro il 18.6.2012, pari ad 1/3 dell'imposta dovuta, ovvero pari all'intera imposta annua;
- la seconda entro il 17.9.2012, pari ad 1/3 dell'imposta dovuta;
- la terza entro il 17.12.2012, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, tenendo conto delle aliquote definitive stabilite dal Comune in cui è situato l'immobile.

In alternativa, per il medesimo anno, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui:

- la prima entro il 18.6.2012, pari al 50% dell'imposta dovuta;
- la seconda entro il 17.12.2012 a conguaglio con le aliquote stabilite dal Comune.

In sede di compilazione del mod. F24 è necessario ricordare che l'imposta dovuta per l'abitazione principale spetta esclusivamente al Comune e va, quindi, utilizzato il codice tributo 3912.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che in base alle avvertenze per la compilazione del mod. "F24 semplificato", se il contribuente paga gli importi a titolo di saldo o acconto in unica soluzione, nell'ambito della Sezione "Motivo del pagamento", nella colonna "rateazione/ mese rif." deve indicare 0101.

In caso di pagamento rateale, al momento del pagamento di ciascuna rata, il contribuente deve indicare per ogni tributo, nella colonna "rateazione/mese rif.", la rata che sta pagando e il numero di rate prescelto (ad esempio, se versa la prima di tre rate, deve indicare 0103).